



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 10 maggio 2007
(OR. EN)**

2005/0282 (COD)

**PE-CONS 3602/07
COR 1**

**ENT 9
ENV 43
CODEC 65**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli
passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di
informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Pagina 27, articolo 10, paragrafo 1

Anziché:

"Articolo 10
Omologazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o, se precedenti, dalle sue misure attuative su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite d'emissione Euro 5 o Euro 6 fissati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell'allegato I."

leggasi:

"Articolo 10
Omologazione

1. Con effetto da ...^{**} o, se precedenti, dalle sue misure attuative su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite d'emissione Euro 5 o Euro 6 fissati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell'allegato I."

^{**} Data di entrata in vigore del presente regolamento."